



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Crotone, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
Ai Sigg. Segretari Comunali
Agli Uffici Elettorali
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di
CROTONE

Al Sig. Presidente del
Tribunale di
CROTONE

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
CROTONE

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Adempimenti degli uffici di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72.

In particolare, ai sensi del citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 27/2025, per gli adempimenti per il funzionamento degli uffici di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum, mentre la composizione degli stessi uffici di sezione (oltre che l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti) è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione, predisposta dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni referendarie, che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che è già consultabile anche sul sito internet di questa Prefettura-U.T.G. (**pubblicazione n.2 referendum 2025**)

A) Orari di votazione, provvista del materiale, collocazione di urne diverse per ogni consultazione, composizione degli uffici di sezione, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 27/2025, si svolgeranno nella giornata di **domenica 8 giugno 2025, dalle ore 7 alle ore 23**, e nella giornata di **lunedì 9 giugno 2025, dalle ore 7 alle ore 15**.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè **sabato 7 giugno 2025**, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico per le elezioni della Camera dei deputati applicabile ai referendum). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti, rispettivamente, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'interno - Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro (in ragione di una per ogni consultazione in svolgimento e, in, particolare, di una per ogni referendum), corredate di un rolo di carta adesiva occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva dello stesso colore della scheda di votazione.

Pertanto, le etichette saranno dei seguenti colori:

- colore verde chiaro (Pantone® 375-U) per il referendum n. 1 (Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione);
- colore arancione (Pantone® 1495-U) per il referendum n. 2 (Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale);
- colore grigio (Pantone® 422-U) per il referendum n. 3 (Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi);
- colore rosso (Pantone® rubine red-U) per il referendum n. 4 (Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione);
- colore giallo (Pantone® yellow-U) per il referendum n. 5 (Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana).

Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, rispettivamente, dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dai promotori dei referendum.

Gli scrutatori per lo svolgimento dei referendum sono **3**, tuttavia l'ufficio di sezione deve essere integrato con un **quarto** scrutatore se si debba costituire un seggio "volante" per la raccolta del voto presso case di cura o al domicilio di elettori.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto dei predetti referendum, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

**B) AMMISSIONE PRESSO IL SEGGIO DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
PRESENTI IN PARLAMENTO O DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM**

I partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori dei referendum possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti, per i referendum, tra gli elettori di qualsiasi Comune. Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

Alle designazioni dei rappresentanti per i referendum provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico presente in Parlamento o dai promotori dei referendum stessi. Tale persona deve essere munita di mandato autentificato dal notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori o, per i partiti e gruppi politici anzidetti, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale o anche di livello parlamentare. Alle suddette designazioni, da produrre su carta libera e con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori possono comunque provvedere direttamente.

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto di delega al delegato a designare possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale – come detto con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 – il delegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti presso il seggio.

Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate **entro giovedì 5 giugno, anche mediante posta elettronica certificata**, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali designazioni possono poi essere presentate, **esclusivamente in formato cartaceo**, direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (art. 25, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 38-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Nel caso di contemporaneità di più consultazioni, i delegati potranno provvedere alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazione che hanno luogo nel medesimo giorno.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

C) RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO. LIMITI E DIVIETI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o a indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 108 D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

D) DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali «*telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini*».

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro delle schede stesse), disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) ADEMPIMENTI DEL SEGGIO IN SEDE DI AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E OPERAZIONI DI VOTO

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data dell'8 giugno 2025 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, a una o più delle cinque consultazioni referendarie in contemporaneo svolgimento o all'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (art. 32-*bis*, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione per ciascuna consultazione (e, in particolare, per ciascuno dei cinque referendum), sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio Comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e, per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento, la scheda di voto aperta; l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare e a non sovrapporre le schede una sull'altra durante l'apposizione dei segni di voto.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) AMMISSIONE AL VOTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI O CON DISABILITÀ

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio – presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale – deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso Comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori con disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda a uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si richiama l'attenzione del Sig. Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara e univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) SPEDITEZZA E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO. PROTESTE E RECLAMI O RIFIUTO DI RITIRARE LE SCHEDE. RICONSEGNA DELLE SCHEDE NON VOTATE. COMPUTO DEI VOTANTI

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rimette all'attenzione, per il tramite dei Sigg. Sindaci e Commissari, i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto delle schede; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei modi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); poiché presso il seggio si svolgono più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera: **ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione.**

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato una o più schede e, solo in un secondo tempo, le abbia riconsegnate rifiutandosi di entrare in cabina a votarle.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle e inserite nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

H) RILEVAZIONE DELL'AFFLUENZA E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Come già rappresentato con circolare n. 36 del 29 aprile scorso, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere a questa Prefettura U.T.G., i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 15 del lunedì.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo sia avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

Per la comunicazione dei dati relativi agli elettori fuori sede iscritti nelle liste aggiunte di sezioni ordinarie si richiamano le indicazioni fornite con la circolare prefettizia n. **23717** dello scorso 14 maggio.

I) ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI E DEI VOTANTI

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, il presidente di seggio, iniziando dai referendum e poi proseguendo per l'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, provvede subito alle operazioni di accertamento del numero degli elettori, del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, in particolare, per ciascuno dei cinque referendum, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 27/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 72/2025, per i referendum il numero dei votanti, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori iscritti nella lista aggiunta degli elettori ammessi al voto fuori sede, come vistata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
3. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957) o ad attestazione del Sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
4. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
5. numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum, degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio nonché dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori), che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex artt. 48, 49 e 50 D.P.R. n. 361/1957), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

6. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione (artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1 decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

Si raccomanda la massima cura e precisione nelle operazioni di accertamento del numero dei votanti, anche ai fini dei successivi adempimenti di competenza, in particolare, degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

J) OPERAZIONI DI SCRUTINIO, MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO, PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO E OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DELLE SCHEDE

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **lunedì 9 giugno 2025**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari, **procedendo prima, in ogni caso**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 27/2025, **allo scrutinio relativo a ciascuno dei cinque referendum**, seguendo l'ordine di deposito delle relative richieste referendarie presso la cancelleria della Corte di cassazione e, quindi, iniziando da quello contrassegnato dal n. 1, poi da quello contrassegnato dal n. 2, e così via. Le operazioni di scrutinio relative all'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative avranno luogo, senza interruzioni, successivamente allo scrutinio dei referendum.

Per le modalità di espressione del voto per ciascuna consultazione, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopracitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione.

In sintesi, per ciascuno dei cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, ai sensi dell'art. 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'elettore vota tracciando su ogni scheda, con la matita, un solo segno sulla risposta (SI o NO) da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni. Le schede di voto sono di colore diverso per ciascuno dei cinque referendum, come indicato sopra alla lettera A), e sono altresì contrassegnate, nella parte esterna, dal numero d'ordine da 1 a 5.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957 e, per l'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni comunali, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezze del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

In considerazione, tuttavia, dell'elevato numero di consultazioni in contemporaneo svolgimento, qualora, nel corso dello spoglio e scrutinio delle schede contenute in un'urna si rinvenissero schede di altre consultazioni, il presidente dovrà reinserire tali schede, senza ovviamente aprirle, nell'urna corrispondente, dissigillando e poi subito nuovamente sigillando tale urna.

K) ESPOSIZIONE CONGIUNTA DELLE BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI SEDE DEI SEGGI ELETTORALI

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

L) ESERCIZIO DEL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE NELLE SEZIONI ORDINARIE O NELLE SEZIONI SPECIALI ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 27/2025, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 72/2025

A seguito di quesiti qui pervenuti, si forniscono specifiche indicazioni in merito al funzionamento e ad alcuni degli adempimenti demandati alle sezioni ordinarie con liste aggiunte di elettori fuori sede e alle sezioni speciali istituite ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 27/2025.

In particolare, a integrazione della circolare prefettizia n. **16366** dello scorso 3 aprile, si puntualizza che il presidente, il segretario e gli scrutatori nonché i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum potranno votare nella sezione speciale nella quale esercitano le loro funzioni solo ove siano essi stessi elettori ammessi al voto fuori sede nella medesima sezione speciale o in altra sezione – speciale o ordinaria – del Comune.

Nell'ipotesi in cui i predetti rappresentanti e componenti di seggio siano iscritti nella lista aggiunta di una sezione ordinaria oppure nella lista di una sezione speciale diversa da quella in cui esercitano le funzioni, dovrà farsi apposita annotazione nel prospetto di cui al paragrafo 11 del verbale (modello 13bis/REF) e le loro generalità dovranno essere iscritte in calce alla lista sezionale, come indicato nel verbale medesimo.

Quanto alle modalità di identificazione e ammissione al voto degli elettori fuori sede, nella citata circolare prefettizia n. **16366** del 03.04.2025 si è evidenziato che il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda all'elettore che si presenta a votare, deve prendere visione dell'attestazione rilasciata dal Comune di temporaneo domicilio. Successivamente, appone sulla predetta attestazione l'annotazione "Ha votato", la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Al riguardo, si precisa che laddove l'attestazione sia stata rilasciata dal Comune di temporaneo domicilio in formato digitale e l'elettore fuori sede non abbia provveduto a stamparla, l'elettore stesso, ove iscritto nella lista aggiunta della sezione ordinaria o nella lista della sezione speciale, dovrà comunque essere ammesso a votare, prescindendo dalle formalità sopra indicate (timbro e annotazione sull'attestazione da parte del presidente del seggio).

Infine, per ogni utilità, **si allega un prospetto** recante il riepilogo plichi che le sezioni speciali per il voto fuori sede dovranno confezionare il sabato sera dopo l'autenticazione delle schede di votazione e la domenica sera dopo la sospensione delle operazioni di voto nonché a conclusione delle operazioni del seggio.

I sigg. Sindaci e Commissari vorranno trasmettere il predetto riepilogo plichi ai rispettivi presidenti di seggio nei quali sono state istituite sezioni speciali per l'esercizio del voto degli elettori fuori sede.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Gabinetto del Prefetto

Raccordo e collaborazione con gli Enti locali e Consultazioni elettorali e referendarie

Si vorrà portare il contenuto della presente circolare prefettizia a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, per i tramite dei Sigg. Sindaci e Commissari e dei Segretari Comunali, ai Presidenti degli uffici di sezione.

Con l'occasione, i Sigg. Sindaci e Commissari vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I Sigg. Sindaci e Commissari stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori a evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE ELETTORALE
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Libertini)*

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ESTER LIBERTINI
In Data/On Date:
mercoledì 4 giugno 2025 14:02:29

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.